NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Art. 1

Trasferimento di funzioni amministrative in materia di invalidi civili

Sono trasferite alla Regione Friuli-Venezia Giulia le funzioni di concessione dei trattamenti economici previsti dalla legislazione statale a favore degli invalidi civili. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 130, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la Regione, secondo il criterio di integrale copertura, provvede con risorse proprie all'eventuale concessione di benefici aggiuntivi rispetto a quelli determinati con legge dello Stato per tutto il territorio nazionale.

Versione in vigore dal 26 dicembre 2002, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia
Estremi	Decreto legislativo 31 ottobre 2002, n. 270
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 dicembre 2002

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-270-2002/art-1-trasferimento-di-funzioni-amministrative-in-materia-di-invalidi-civili

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it